

IBRIDAZIONE TRA CIVIL E COMMON LAW - 01 LUGLIO 2016 ORE 06:00

Trust like institutions: da Panama a Lussemburgo passando per Vaduz

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Andrea Enrico Maria Eliseo - Loconte & Partners

In un contesto economico sempre più globalizzato si assiste ad una crescente ibridazione tra strumenti tipici dell'ordinamento di Civil Law e quelli di Common Law. Con specifico riferimento al settore della protezione e pianificazione patrimoniale il dissolvimento dei confini tra diversi ordinamenti trova la sua manifestazione più peculiare nelle trust like institutions, ovvero istituti (propri anche di Paesi estranei all'area della Common Law) analoghi al trust che, nella tradizione giuridica occidentale, si sono estrinsecati attraverso il contratto di mandato ovvero attraverso il ricorso alla persona giuridica.

Con sempre maggiore frequenza il mondo del diritto, sulla falsa riga di quanto succede ormai da anni nel mondo dell'economia e della finanza, sta attuando una massiccia ibridazione tra Civil e Common Law, ordinamenti che, fino a ieri, parevano agli antipodi.

Tale fenomeno ha fatto in modo che anche gli operatori domestici del diritto si siano sempre più aperti a questa forma di **contaminazione** attingendo, soprattutto nell'ambito della **pianificazione patrimoniale**, a strumenti giuridici alieni.

Con specifico riferimento al settore della **protezione e pianificazione patrimoniale** il dissolvimento dei confini tra diversi ordinamenti trova la sua manifestazione più peculiare nelle **trust like institutions**, ovvero istituti (propri anche di Paesi estranei all'area della Common Law) analoghi al trust che nella tradizione giuridica occidentale si sono estrinsecati attraverso il contratto di mandato ovvero attraverso il ricorso alla persona giuridica.

Panama

La prima istituzione che verrà tratteggiata durante questa breve carrellata è la **fondazione panamense** che, a differenza del trust, è dotata di personalità giuridica e, come il trust, persegue tipicamente funzioni di gestione del patrimonio personale e di asset protection, finalità che nel caso delle panamensi vengono garantite da una significativa ingerenza gestionale riservata al fondatore, nonché da un alto grado di anonimato.

Vaduz

Spostandoci a Vaduz incontriamo due trust like institutions particolarmente votate all'asset

protection ed al passaggio generazionale.

Da un lato troviamo la **Stiftung**, entità che si configura come uno strumento dotato di personalità giuridica che si estrinseca in un patrimonio che, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto e nell'atto di Fondazione, viene governato esclusivamente dalla volontà del fondatore.

Tale struttura vede tra i suoi scopi precipui il supporto finanziario dei membri della propria famiglia, la promozione delle arti fino al sostegno di finalità caritatevoli.

Sempre sul versante del Liechtenstein troviamo le **Anstalt**, istituti giuridici ibridi (in quanto in grado di assumere sia i tratti della società che della fondazione), previsti esclusivamente nell'ordinamento del Liechtenstein, e concepiti prioritariamente come strumento per amministrare patrimoni privati provenienti dall'estero.

Malta

Particolarmente interessante anche la **fondazione di diritto maltese**, efficace strumento di tutela patrimoniale in grado di garantire un effetto segregativo assoluto e perfetto, configurando un'entità giuridica distinta, scevra da qualsiasi confusione patrimoniale col suo fondatore che, peraltro, può essere alternativamente una persona fisica o giuridica, nonchè figurare anche quale beneficiario della fondazione.

Da non sottovalutare la peculiare possibilità di prevedere, al pari del trust, una segmentazione all'interno del patrimonio prevedendo sub-celle dotate di completa autonomia patrimoniale, molto utili, ad esempio, in presenza di diversi rami di una medesima famiglia.

Lussemburgo

Particolarmente prolifica in materia di **wealth management** la legislazione lussemburghese, Paese che storicamente si configura come terreno fertile per la gestione della ricchezza privata.

Di particolare rilievo strumenti quali i **SIF (Specialised Investment Fund)**, veicoli che possono esser costituiti sotto forma societaria o contrattuale, molto sofisticati e particolarmente apprezzati dagli HNWI per la gestione del loro patrimonio e per la loro capacità di investire in qualsiasi settore (fino ad arrivare a comparti quali l'arte o i vini pregiati) attribuendogli uno specifico NAV, vedendo come unico limite il principio della diversificazione del rischio.

Molto interessanti anche le **Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF)**, società di capitali particolarmente adottate per la gestione di patrimoni privati di persone fisiche, caratterizzate, come i SIF, da significative agevolazioni fiscali in loco. L'attività delle SPF (che non potrà mai essere di natura commerciale) è limitata all'acquisizione e gestione di asset finanziari sebbene, tuttavia, attraverso una SPF sia possibile possedere partecipazioni in società od altri enti che detengano beni immobili.

Ibridazione del trust

Da notare, come lo stesso trust non sia estraneo a fenomeni di ibridazione.

Appare particolarmente interessante soffermarsi su un parallelo tra il modello inglese di **charitable trust** ed il **waqf**, struttura che se ricondotta ai nostri schemi concettuali è inquadrabile come un contratto irrevocabile, che si sostanzia in una donazione permanente volta al perseguimento di finalità religiose o caritatevoli come prescritto dai dettami shariatici.

Sulla falsa riga di questo parallelo, in epoca contemporanea, si sta sviluppando il **trust shariàs compliant** ossia uno strumento atto, in particolare, ad ottimizzare il passaggio generazionale della ricchezza familiare in aderenza coi precetti della **legge islamica** e venendo quindi a fondere con quest'ultima.

Coerentemente con questa esigenza i trust shariàs compliant hanno conosciuto di recente un significativo incremento, come è possibile riscontrare dalla creazione di leggi sul trust in Dubai e in Bahrain.

Utile chiarire, da ultimo, come l'Agenzia delle Entrate, adottando un atteggiamento prudentiale volto a sterilizzare possibili utilizzi elusivi, ritiene applicabile, in quanto compatibile, alle entità infra argomentate, la disciplina dettata in materia di trust.

Da questa breve carrellata emerge plasticamente come il fenomeno dello **shopping giuridico** nell'ambito della pianificazione patrimoniale fin qui tratteggiato operi come una selezione darwiniana degli istituti più efficacemente rispondenti a determinate esigenze, con la logica conseguenza che i professionisti più attenti ad intercettare al meglio le esigenze del cliente non potranno più prescindere dall'approfondire tematiche comparatistiche.

Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale

di Stefano Loconte - IPSOA 2016

Nella nuova edizione del manuale l'Autore affronta, in un contesto **operativo** ma all'interno di un **inquadramento sistematico**, tutti gli **istituti tipici** per adottare una efficace strategia di pianificazione e protezione patrimoniale, seguendone l'evoluzione giurisprudenziale, normativa nonché i rilevanti fenomeni economici (Voluntary Disclosure, Common Reporting Standard, scambio automatico di informazioni e il Wealth Management) che hanno interessato le tematiche giuridiche e fiscali.